

Direzione Regionale: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Area: V.I.A. (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE)

DETERMINAZIONE

N. G14611 del 07/12/2016

Proposta n. 18108 del 28/11/2016

Oggetto:

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto "Stabilimento di produzione e recupero di conglomerati bituminosi", Comune di Anagni (FR), località Canigiano
Proponente PAVIMENTAL SpA Registro elenco progetti n. 23/2015

OGGETTO: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto "Stabilimento di produzione e recupero di conglomerati bituminosi", Comune di Anagni (FR), località Canigiano
Proponente PAVIMENTAL SpA
Registro elenco progetti n. 23/2015

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente ad interim dell'Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale.

Vista la L.R. n. 6 del 18/02/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Regionale del 30/09/2013, n.16 "Modifiche al Regolamento Regionale del 06/09/2012, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni, con il quale si dispone che le funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi ai sensi dell'art.14, c.I della L.R. 4/2013, sono attribuite, contestualmente al relativo contingente di personale e alle relative risorse, alle Direzioni Regionali e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 31/03/2016, n.145, recante "Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche nonché del relativo allegato B" con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire la Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 309 del 07/06/2016, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti all'Arch. Demetrio Carini;

Vista la Direttiva del Segretario generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la Determinazione n. G08245 del 18/07/2016 avente ad oggetto: "Attuazione della Direttiva del Segretario generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 riguardante l'organizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree" e "Uffici" della Direzione regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti";

Visto l'Atto di Organizzazione n. G08509 del 26/07/2016 con il quale viene affidato ad interim la responsabilità dell'Area "Affari generali", dell'Area "Valutazione d'Impatto Ambientale" e dell'Area "Bonifica dei siti inquinati" della Direzione regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti ai sensi dell'art. 164 comma 5 del Regolamento Regionale n.1 del 6/09/2002 all'Ing. Flaminia Tosini;

Visto il Decreto dirigenziale n. G06184 del 31/05/2016 del Direttore della Direzione Governo del Ciclo dei Rifiuti con il quale viene nominato quale Direttore Vicario il Dirigente dell'Area "Ciclo integrato dei rifiuti" l'Ing. Flaminia Tosini;

Visto l'Atto di Organizzazione n. G08508 del 26/07/2016 con il quale viene delegata l'Ing. Flaminia Tosini ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti della Direzione regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti", in caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore della medesima Direzione;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista l'istanza del 30/04/2015, acquisita con il prot.n. 239502 del 04/05/2015, con la quale il proponente PAVIMENTAL SpA ha trasmesso all'Area Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto inerente "Stabilimento di produzione e recupero di conglomerati bituminosi", Comune di Anagni (FR), località Canigiano, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

- come dichiarato dal proponente, l'impianto esiste da oltre venti anni ed è attualmente in esercizio in base alle procedure semplificate ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- si prende atto che l'istanza di verifica di assoggettabilità ex art. 20 è stata effettuata in base a prescrizione della Provincia di Frosinone impartita all'atto del rinnovo dell'iscrizione ex art. 216;
- l'impianto risulta in esercizio in base alle diverse autorizzazioni rilasciate e prodotte dal proponente a corredo dell'istanza;
- il progetto esaminato non prevede alcuna modifica di alcun tipo rispetto all'attuale attività;
- la produttività annua media dichiarata dal proponente è di circa 70.000 t di conglomerato bituminoso, mentre il quantitativo massimo recuperabile con l'operazione R5 è di 50.000 t ed il quantitativo massimo messa a riserva (R13) 50.000 t così come riportato nell'autorizzazione semplificata;
- secondo il certificato di destinazione urbanistica comunale, l'impianto ricade in zona agricola E in particolare il 34 % in Zona E1 "verde agricolo" ed il 66 % in zona E2 "verde agricolo vincolato";
- l'impianto, seppure ricadente in area agricola e in vicinanza di abitazioni e della stazione ferroviaria di Anagni, è in esercizio in base a vigente autorizzazione da parte della provincia e di tutti gli altri titoli autorizzativi necessari;
- come dichiarato dal proponente e come risulta dalla cartografia di PTPR allegata alla documentazione l'area di progetto non interferisce con vincoli paesaggistici;
- per quanto riguarda la componente atmosfera il progetto prevede due punti emissivi oltre le emissioni diffuse in zona di stoccaggio inerti, fresato ed ingresso, che comunque, sono state già autorizzate dalla Provincia di Frosinone con Determinazione n. 2011/2030 del 05/05/2011;

- per quanto riguarda il Piano regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria, l'area di progetto ricade in zona B che comprende i comuni classificati in classe 2 dove è accertato l'effettivo superamento o l'elevato rischio di superamento del limite da parte di almeno un inquinante;
- per l'aspetto emissivo, è possibile rilevare dalla documentazione progettuale, che anche il traffico indotto dall'esercizio dell'impianto rimane inalterato;
- il rumore prodotto dall'esercizio dell'impianto, secondo lo studio ambientale, risulta inferiore al limite di zona previsto dal Piano di zonizzazione acustica;
- con riferimento alla componente geologica ed idrologica, l'impianto non prevede nuove costruzioni o adeguamenti infrastrutturali e presenta pavimentazione industriale impermeabilizzata e con sistemi per il convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia;
- l'impianto risulta già autorizzato dal Comune di Anagni allo scarico di acque reflue assimilate a reflui di tipo domestico e dalla Provincia di Frosinone per la realizzazione di un impianto di prima pioggia e relativo sistema di raccolta, smaltimento e riutilizzo delle acque meteoriche;
- per quanto concerne le misure di mitigazione, oltre a quanto già sopra indicato, lo stabilimento risulta dotato di sistemi per l'abbattimento delle polveri a mezzo di nebulizzatori di acqua che permettono la riduzione del particolato aerodisperso e di un filtro a maniche per la riduzione degli inquinanti nella fase di produzione del conglomerato bituminoso;
- l'impianto risulta essere stato autorizzato alla modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo quanto stabilito dalla Determinazione n. 2011/2030 rilasciata dalla Provincia di Frosinone in data 05/05/2011;
- con riferimento al Piano regionale di gestione dei rifiuti l'impianto, per quanto riguarda gli aspetti territoriali, l'area di progetto risulta ubicata a meno di circa 350 metri dalla stazione ferroviaria Anagni-Fiuggi e da edificazioni urbane;
- l'esistente impianto in oggetto è comunque rispondente ai principi di minimizzazione dell'uso delle risorse ambientali non rinnovabili, provvedendo attraverso il recupero del fresato di conglomerato bituminoso di consentire la riduzione dell'impiego di materiali naturali vergini provenienti di cava;
- lo stabilimento risulta essere conforme con il P.R.Q.A. per l'aspetto relativo alle acque di prima pioggia le quali sono trattate e riutilizzate all'interno dello stabilimento;
- il Comune di Anagni ha effettuato delle osservazioni consistenti in raccomandazioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera, in particolare per le emissioni diffuse pulverulente, sull'adozione delle migliori tecnologie disponibili e di tutte le cautele in ottemperanza alle prescrizioni del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., del Piano di Risanamento della Qualità dell'aria e della DGR 34/2012, sul divieto dell'utilizzo delle fosse settiche a tenuta per la raccolta delle acque reflue;
- lo stesso Comune di Anagni non ha rilevato nulla rispetto alla destinazione urbanistica agricola dell'area di progetto;
- le norme di attuazione al PRG, pubblicate anche sul sito comunale, riportano disposizioni esclusivamente per abitazioni di tipo residenziale mentre le costruzioni di tipo rurale o pertinenti alla attività agricola non residenziale (stalle, porcilaie, silos, ricoveri per carri e attrezzi, ecc.) non possono sorgere a distanza inferiore a 1000 metri di distanza dai centri abitati; non si evincono indicazioni per impianti di trattamento rifiuti;
- il Comune dovrà comunque verificare la permanenza dell'impianto in area agricola ovvero dovrà valutare l'opportunità di pianificare una variante necessaria a stabilire l'idoneità del contesto territoriale dell'impianto in oggetto a zona industriale, non limitata quindi solo ad

- una regolarizzazione dell'impianto medesimo, oppure determini che l'impianto alla fine della propria attività debba essere rimosso e ripristinata la destinazione agricola attuale;
- il proponente rappresenta una situazione priva di impatti per tutte le componenti ambientali esaminate nello studio ambientale;
 - non sono previste modifiche alcune rispetto allo stato attuale e dalle caratterizzazioni effettuate nello studio ambientale certificate da tecnico abilitato non risulterebbero situazioni di criticità rispetto al contesto territoriale e ambientale;

Ritenuto di dover procedere all'espressione della pronuncia di esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area V.I.A.;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di escludere il progetto inerente "Stabilimento di produzione e recupero di conglomerati bituminosi", Comune di Anagni (FR), località Canigiano, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;

di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 26, c. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Anagni, alla Provincia di Frosinone e all'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di comunicare che i pareri di altre Autorità citati nella presente determinazione sono consultabili integralmente presso la sede regionale dell'Area V.I.A.;

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera, fatto salvo i diritti di terzi;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro incaricato, munito di specifica delega, presso l'Area V.I.A..

Il Direttore
Arch. Demetrio Carini